



*Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMITATO NAZIONALE

Prot.n.1592/ALBO/PRES

ROMA, 6 agosto 2007

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM. 7 marzo 2007, che ha modificato il D.P.C.M. 3 settembre 1999, il Comitato Nazionale con circolare n. 1049 del 17 maggio 2007 ha stabilito l'obbligo, a carico delle Sezioni regionali, di richiedere per gli impianti di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere i) e l), del DPCM medesimo gestiti in procedura semplificata, il provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica ad assoggettabilità a VIA (screening), in aggiunta alla documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività di cui all'art. 216 del D. Lgs 152/2006.

Il Comitato nazionale, inoltre, ha richiesto il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine ai diversi aspetti problematici connessi alla corretta applicazione delle disposizioni in esame.

Nell'attesa di detto parere, il Comitato Nazionale, a seguito delle richieste di chiarimento avanzate dalle Sezioni regionali, ha ritenuto di integrare le disposizioni della circolare sopra citata come segue:

1. Nel caso di comunicazioni di inizio attività di cui all'art 216, comma 1, del D.Lgs 152/06, pervenute in data antecedente all'entrata in vigore del suddetto DPCM 7 marzo 2007 e per le quali non sia ancora trascorso il previsto termine di 90 giorni per l'avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti, le Sezioni regionali dovranno richiedere alle imprese interessate il provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica ad assoggettabilità a VIA (screening), ove previsto.
2. Nel caso di esito positivo della verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, effettuata ai sensi dell'articolo 216, comma 3, del D.Lgs 152/06, e qualora l'impresa non abbia adempiuto alla richiesta di cui al punto 1 nei termini assegnati, la Sezione regionale dovrà comunicare alla provincia territorialmente competente il suddetto esito positivo, segnalando la mancanza della documentazione relativa alla VIA.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche alle comunicazioni di inizio di attività che vengono rinnovate ai sensi del comma 5 del citato art 216 del D.Lgs 152/06.

IL SEGRETARIO
Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Laraia